

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2062

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROSITANI

Equiparazione del trattamento pensionistico del personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare

Presentata il 5 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, nel 1991, ha approvato l'acceleramento delle procedure per la liquidazione delle pensioni, e contestualmente ha dettato specifiche norme per la ricongiunzione dei periodi di servizio militare sia agli effetti dell'inquadramento economico sia per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Il legislatore affrontò questa complessa tematica con ampia disponibilità e con lodevole sensibilità, interpretando le istanze di quei dipendenti del settore pubblico che, per ricongiungere al servizio civile quello militare precedentemente prestato, si erano sobbarcati dell'onere del riscatto.

Partendo dalla considerazione che il servizio militare è un « obbligo » del cittadino, tanto che la dottrina giuridica vi individua uno dei pochi casi, se non l'unico, di « servitù personale », l'onere del riscatto posto a carico del singolo appariva ingiustificato in quanto il datore di lavoro, sia nell'uno che nell'altro caso, era sempre lo stesso, cioè lo Stato.

Dunque il Parlamento ha fatto bene ad approvare l'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella sua attuale formulazione per cui « ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati (...) sono computati, a

domanda (...) con onere a carico delle predette Casse pensioni ».

Questo notevole beneficio venne fatto decorrere retroattivamente dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Ma questa norma, socialmente valida, ha determinato una disparità di trattamento fra persone che, con identico titolo, hanno prestato e, soprattutto oggi, prestano il loro lavoro anche nello stesso ufficio, e tutto ciò in danno del personale più anziano, cioè di quello che è entrato nei ruoli civili prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986.

L'incongruenza che ne deriva — e che ha in sé tutti gli elementi per ottenere un'eventuale decisione di accoglimento da

parte della Corte costituzionale, per evidente e grave lesione dell'articolo 3 della Costituzione circa la parità di fronte alla legge — può ben essere risolta con la presente proposta di legge.

Infatti noi domandiamo che, nel rispetto — lo ripetiamo — del diritto di tutti i cittadini di essere eguali di fronte alla legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, a domanda degli interessati, ripartisca gli importi già versati per il riscatto in trentasei rate e li corrisponda mensilmente agli interessati, se in servizio, con lo stipendio, se già in quiescenza, con il pagamento della pensione.

Ritenendo doveroso ristabilire una necessaria *par condicio*, affidiamo la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono estese a tutti coloro che, iscritti ai fini del trattamento di quiescenza alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, hanno provveduto, prima della data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al riscatto dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi od equiparati ai sensi delle norme vigenti al momento del versamento.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, su domanda dell'interessato, ripartisce gli importi versati per il riscatto in trentasei rate e li rimborsa mensilmente per il personale in servizio, contestualmente al pagamento dello stipendio, e per il personale in quiescenza, con la pensione, anche con lo stesso titolo.

2. I soggetti interessati ai sensi del comma 1 debbono presentare la domanda di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei rimborsi ha inizio con il pagamento del primo stipendio o della pensione successivi al sesto mese dalla presentazione della domanda.

ART. 3.

1. La domanda di cui all'articolo 2, in carta libera, corredata dai dati anagrafici del dipendente o dagli estremi della pensione in corso, allegando, ove possibile, la copia dei documenti comprovanti la determinazione dell'ammontare del riscatto

o dei versamenti effettuati, è diretta all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

ART. 4.

1. Gli importi da rimborsare ai sensi della presente legge comprendono il capitale nominale, gli interessi maturati al tasso legale e l'ulteriore perdita di valore conseguente alla svalutazione monetaria.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica ad ogni interessato l'ammontare totale del rimborso suddiviso nelle tre voci di cui al comma 1 e l'ammontare del rateo.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 51.645 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

